CITTÀ' DI CERNOBBIO
PROVINCIA DI COMO
POLIZIA LOCALE

Ordinanza n°24

Oggetto: revoca Decreto Sindacale n. 9 del 19.02.2002 avente ad oggetto " periodo ed orari in cui e' consentita l' accensione di fuochi all' aperto".

Il Sindaco

Premesso che in data 19.02.2002 veniva emesso il decreto sindacale n° 9 avente ad oggetto "Periodo e orari in cui è consentita l'accensione dei fuochi all' aperto" nei centri abitati limitatamente al periodo I° Novembre - 30 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;

- Richiamato e confermato il divieto di accensione di fuochi all' aperto e nelle aree boschive;
- Visto l'art. 59 del Testo Unico leggi di P.S. – R.D. 18.06.1931 n° 773;
- Visto l' art.674 c.p. emissione di gas e fumi;
- Visto il Decreto Legislativo 152/2006 art. 192;
- Preso atto della nota emessa dal Corpo Forestale dello Stato – Comando di Como – in data 04.12.2009;
- Preso atto della nota della Prefettura di Como prot. n° 5832 del 26.04.2010 con la quale invita i Sindaci della provincia di Como alla verifica della legittimità di provvedimenti autorizzativi precedentemente assunti, ai fini della loro revoca;
- Preso che la Regione Lombardia , a partire dal 17 marzo u.s. ha proclamato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, vietando espressamente, in maniera categorica e senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale, qualsiasi accensione all' aperto di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri;
- Ritenuto,alla luce di quanto sopra, che il decreto n. 9 del 19.02.2002 è in contrasto con la normativa sopra citata e, pertanto, in autotutela, lo stesso deve essere revocato;

Ordina

La revoca, in autotutela, del Decreto Sindacale n. 9 del 19.02.2002 avente ad oggetto "periodo e orari di accensione di fuochi" con conseguente perenne divieto di accensione di fuochi all' aperto.

Avverte

- Che i trasgressori saranno soggetti alla applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 ai sensi dell' art. 17 bis del TULPS;
- Che , ai sensi dell' art.3 comma 4° della Legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia – Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Dispone

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Cernobbio al fine di rendere lo stesso noto alla cittadinanza.
- La trasmissione del presente Atto al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Como e alla Prefettura di Como.

Il Sindaco
Cav. Simona Saladini